

Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2013.

Art. 1 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 92/2013

Art. 2 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 92/2013

Art. 3 Entrata in vigore

art. 1 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 92/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 92 (Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)), le parole: "attraverso l'area" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità indicate nell'area".

art. 2 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 92/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 92/2013, le parole: "decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 92/2013, le parole: "centottanta giorni dalla sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2".

art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE